

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI</b> .....	5
1. PREMESSE .....	5
2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI .....	6
3. CONDIZIONI GENERALI .....	6
4. OGGETTO.....	7
5. DURATA, EFFICACIA E VALORE.....	10
<b>SEZIONE II – SOCIETA’ DI PROGETTO</b> .....	10
<b>SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE</b> .....	11
6. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE .....	11
7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO .....	12
8. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO .....	16
9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	17
10. FORZA MAGGIORE .....	199
<b>SEZIONE IV – GESTIONE</b> .....	21
11. FASE DI GESTIONE .....	21
12. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ .....	22
13. SOSPENSIONE DEI SERVIZI .....	24
14. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO .....	27
15. CORRISPETTIVO .....	29
16. TARIFFE .....	30
<b>SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF</b> .....	31
17. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	31

	18. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	31
	<b>SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I</b>	
	<b>FINANZIATORI.....</b>	<b>353</b>
	19. CAUZIONI.....	353
	20. POLIZZE ASSICURATIVE.....	35
	21. PENALI .....	396
	<b>SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE.....</b>	<b>40</b>
	22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL	
	CONCESSIONARIO .....	40
	23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E	
	DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE .....	43
	24. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE .....	44
	25. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	45
	26. RECESSO.....	46
	27. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO .....	47
	28. MONITORAGGIO .....	49
	29. COMUNICAZIONI.....	49
	30. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	50
	31. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA .....	50
	32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA.....	50
	33. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	539
	34. RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO.....	539
	35. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e PATTO DI INTEGRITA’ .....	53
	36. DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.....	53

		<b>COMUNE DI CORIANO</b>
		<b>(Provincia di Rimini)</b>
		<b>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI</b>
		<b>CORIANO VIA PIANE PER 4 ANNI.</b>
		<b>CUP C74J22000160002</b>
		<b>CIG 9659107341</b>
		CPV 92610000-0 Servizi di gestione impianti sportivi
		L'anno <b>2023</b> (duemila ventitré), il giorno <b>18</b> (diciotto), del mese di <b>agosto</b> con la
		presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:
		- il <b>COMUNE DI CORIANO</b> , avente sede legale a Coriano, in Piazza Mazzini
		n. 35, Cod. Fisc. 00616520409, rappresentato dal Dott. Giammaria Muratori, in
		qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano,
		che rappresenta ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in
		forza del provvedimento sindacale n. 39 del 30/12/2022 di seguito denominato
		<b>CONCEDENTE</b>
		<b>e</b>
		- la Società <b>COOPERATIVA SOCIALE METIS</b> , avente sede legale in Rimini
		alla via Caduti di Marzabotto n. 16, Cod. Fisc. e P.IVA <b>03393260405</b> , in
		persona del Presidente del consiglio di Amministrazione, legale rappresentante
		della società Bernardi Riccardo nato a Rimini il 5/07/1985 C.F.:
		BRNR85L05H294R, giusta del CDA di cui al verbale di riunione n. 249 del
		7-08-2023 di seguito denominata <b>CONCESSIONARIO</b>
		<b>PREMESSO CHE:</b>
		Il servizio è stato inserito nel programma biennale dei servizi e delle forniture di
		3

	cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) approvato con	
	deliberazione di consiglio comunale n. 6/2023;	
	Con determinazione n.426 del 3/10/2022 veniva approvato l'avviso di	
	manifestazione di interesse per lo svolgimento su Intercent_er della procedura	
	negoziata per l'affidamento in concessione della gestione del campo sportivo di	
	Coriano via Piane;	
	con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 77	
	del 13/03/2023, venivano approvati gli atti di gara (progetto con allegato il	
	capitolato, disciplinare di gara e schema contrattuale con allegata matrice dei	
	rischi), e veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento in concessione	
	della gestione dell'impianto sportivo comunale di Coriano via Piane per un	
	periodo di 4 anni decorrenti dall'affidamento anche in via di urgenza del	
	servizio.	
	All'esito dell'espletamento della procedura negoziata svolta sulla piattaforma	
	informativa della regione Emilia-Romagna Intercent_er secondo il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con determinazione n. 190 del	
	23/05/2023 veniva individuata la Ditta <b>Società cooperativa sociale Metis</b> , con	
	sede in Rimini via Caduti di Marzabotto 16 quale aggiudicataria della	
	concessione ai sensi dell'art. 173 del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti) con il	
	punteggio di 87/100 e con un'offerta di importo pari ad € <b>219.780,00</b> (iva	
	esclusa) corrispondente ad un ribasso del <b>0,10%</b> sul prezzo posto a base di gara;	
	la suddetta offerta risultava vantaggiosa e congrua per il Concedente;	
	con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n.	
	190 del 23/05/2023 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio alla	

	suddetta Ditta;	
	la spesa è finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione	
	n.190/2023;	
	non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze	
	nell'esecuzione del presente servizio;	
	<b>Il codice CUP è C74J22000160002</b>	
	<b>il Codice CIG rilasciato dall'Anac è 9659107341.</b>	
	La consegna del servizio avverrà con separato verbale. Dalla consegna	
	decorreranno i termini per il pagamento del corrispettivo a carico del Comune e i	
	termini di decorrenza del contratto	
	L'aggiudicataria ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei	
	requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche	
	da parte dell'Ufficio, con esito favorevole;	
	è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito	
	alla Ditta aggiudicataria;	
	Le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto di concessione la	
	gestione dell'impianto sportivo di Coriano sito in via Piane	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b>Sezione I – Condizioni Generali</b>	
	<b>1. PREMESSE</b>	
	1) Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.	
	2) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	contratto.	
	5	

	3) accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.	
	4) Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.	
	5) In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.	
	<b>2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI</b>	
	Allegato A- Capitolato di gestione	
	Allegato B – Elaborato planimetrico	
	Allegati C - Elenco beni. (Si evidenzia che i beni mobili il cui valore nei documenti è indicato pari a zero, sono quelli per cui è ancora in via di accertamento la valutazione economica)	
	Allegato D- Piano di Conduzione tecnica	
	Allegato E: Pef	
	Allegato F- Matrice dei rischi	
	Allegato G: Verbale sottoscritto dalle parti dello stato di conservazione dei beni mobili e dello stato manutentivo dell'impianto effettuato il 10 e 11 luglio 2023	
	<b>3. CONDIZIONI GENERALI</b>	
	1) Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:	
	a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;	
	b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (solo nel caso in cui non	

	<p>sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];</p>	
	<p>c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;</p>	
	<p>d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto;</p>	
	<p>e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32 commi 9 e 11 del D.lgs. 50/2016.</p>	
	<p>2) Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.</p>	
	<p>3) Non è ammessa la cessione del contratto.</p>	
	<p><b>4. OGGETTO</b></p>	
	<p>1) Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione dell'opera "Impianto sportivo di Coriano" sito in via Piane costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- campo da calcio principale di "D. Grandi", contraddistinto al n. 1 della</li> </ul>	

	planimetria generale 1;	
	– campo da calcio in erba, contraddistinto al numero 2 della planimetria generale	
	1;	
	– campo da calcio in terra, contraddistinto al numero 3 della planimetria generale	
	1;	
	– piccolo campo da calcio accessorio al campo principale “D. Grandi”,	
	contraddistinto al numero 4 della planimetria generale 1;	
	– Palazzetto dello Sport “PalaSic” (al piano seminterrato, oltre alla palestra, sono	
	ubicati gli spogliatoi, un locale infermeria, un magazzino e quattro uffici; al	
	piano terra un atrio/ballatoio), contraddistinto al numero 5 della planimetria	
	generale 1;	
	– bar/ristorante con annessa attrezzatura posto al piano terra del Palazzetto dello	
	Sport (al piano terra locali adiacenti all’atrio/ballatoio, al piano seminterrato un	
	ripostiglio) contraddistinto al numero 6 della planimetria generale 1;	
	– struttura ospitante la tribuna coperta (al piano terra sono ubicati gli spogliatoi ed	
	i servizi) contraddistinta al numero 7 della planimetria generale 1;	
	– struttura adiacente alla tribuna (adibita a spogliatoi e servizi) contraddistinta ai	
	numeri 8 e 9 della planimetria generale 1;	
	– campo polivalente contraddistinto al numero 10 della planimetria generale 1;	
	– n. 2 campi da bocce contraddistinti al numero 11 della planimetria generale 1;	
	– piazzale antistante il Palazzetto dello Sport adibito a parcheggio con annesse	
	aree verdi contraddistinto al numero 12 della planimetria generale 1;	
	– aree verdi contraddistinte ai numeri 13 e 14 della planimetria generale 1.	
	I beni mobili indicati nell’allegato C.	

	2) In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività:	
	a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione dell'impianto sportivo;	
	b) la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo previste, programmata o comunque necessaria a garantire la funzionalità e disponibilità dell'impianto e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della concessione. Si evidenzia che per le opere indicate nell'allegato G la manutenzione decorrerà dalla sistemazione programmata e realizzata dal Comune come da cronoprogramma indicato;	
	c) la gestione dell'impianto sportivo e l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione IV, tenuto conto della tempistica di realizzazione delle opere indicate nell'allegato G;	
	d) l'eventuale organizzazione di attività sportive e ricreative.	
	3) Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del contratto.	
	4) La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del contratto.	

5) Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

6) Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto.

#### **5. DURATA, EFFICACIA E VALORE**

1) Il contratto ha la durata complessiva di 4 anni (quattro), ferme le variazioni dovute all'applicazione dell'art. 16 (sospensione dei servizi) per un valore complessivo di € 510.385,66 di cui fondi comunali per € 219.780,00 (ducentodiciannovesettecentoottanta//00) oltre IVA.

2) E' prevista la possibilità di una proroga tecnica a norma dell'art. 106 comma 11 D.lgs. 50/2016 di 6 mesi del valore di € 63.798,27 (sessantatre milasettecentonovantotto//27) oltre IVA di cui fondi comunale per € 27.472,50 (ventisettemilaquattrocentosettantadue//50) oltre iva.

3) La durata del contratto decorre dalla consegna del servizio anche in via di urgenza.

#### **SEZIONE II – SOCIETA' DI PROGETTO**

[Solo qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell'articolo 184 comma 1 D.lgs. 50/2016].

**SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL  
CONCEDENTE**

**6. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE**

- 1) Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell'art. 14 (corrispettivi e termini di pagamento) e dell'art. 15 (corrispettivo), secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
- 2) Compete al Concedente:
  - a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree del 31 agosto 2023, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale (contenuto nell'allegato G) sottoscritto dalle parti e assicurando per l'effetto, a partire dal 1 settembre 2023, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario degli edifici e delle altre strutture costituenti il centro sportivo comunale di Via Piane come indicato nel capitolato di gestione (allegato A al progetto);
  - b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei servizi;
  - c) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del D.lgs. 50/2016;
  - d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
  - e) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i

	livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente,	
	così come descritti nel Capitolato di gestione dell'impianto, e adottare le	
	eventuali direttive che si rendano necessarie;	
f)	segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del	
	Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e	
	servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della	
	legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D.lgs. 50/2016, nonché gli eventuali	
	provvedimenti adottati.	
3)	Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante,	
	circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la	
	Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al	
	Concessionario le seguenti informazioni e documenti:	
a)	ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità	
	del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 14 (corrispettivi e	
	termini di pagamento), dell'art. 15 (corrispettivo) e dell'art. 16 (tariffe);	
b)	ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e	
	delle aree interessate dalla concessione;	
c)	ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe	
	a quelle interessate dalla concessione;	
d)	l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca	
	della concessione ai sensi dell'art. 25 (revoca della concessione).	

## **7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO**

1) Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario

	si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte	
	le attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo di Coriano via Piane in	
	considerazione dello stato dei luoghi e dell'attività manutentiva del comune	
	prevista nel verbale di cui all'allegato G.	
	2) Il Concessionario dichiara e garantisce di:	
	a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato	
	di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il Concessionario non	
	può pertanto eccepire durante la gestione dell'opera, la mancata conoscenza	
	dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla	
	data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né	
	conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze	
	conoscitive dei luoghi;	
	b) aver valutato e condiviso il capitolato di gestione dell'impianto sportivo e il	
	piano di conduzione tecnica, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di	
	gestione previsti dal contratto.	
	3) Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:	
	a) mantenere, nella situazione accertata e in quella che verrà realizzata come	
	previsto nel verbale di cui all'allegato G, l'Impianto sportivo ed erogare i servizi	
	in conformità a quanto stabilito nel contratto e nei documenti contrattuali che	
	definiscono i livelli delle prestazioni (livello minimo) e gli indicatori di	
	performance (livello obiettivo). Si ribadisce che il livello di manutenzione e	
	quindi dei livelli della prestazione e degli indicatori di performance relativi	
	all'attività manutentiva dipendono dallo stato dei luoghi accertato nel verbale di	
	cui all'allegato G e dallo stato dei luoghi che verrà verbalizzato successivamente	

	a seguito degli interventi previsti nel verbale di cui all'allegato G;	
b)	prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D.lgs. 50/2016 e dal contratto;	
c)	organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;	
d)	consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile al termine di ogni anno;	
e)	effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente;	
f)	effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento dei servizi a tariffa aggiornando in tempo reale il concedente sull'andamento delle prenotazioni e trasmettendo riepiloghi mensili;	
g)	effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento dei servizi commerciali inviando un rapporto semestrale sulle ore di apertura e sui volumi di vendita;	
h)	effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento della manutenzione comunicando gli interventi effettuati con cadenza semestrale al Concedente;	
i)	effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento del servizio di pulizia comunicando le attività espletate con cadenza semestrale;	
j)	inviare periodicamente ogni 12 mesi le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in	

	conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio	
	delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei	
	contratti di partenariato pubblico privato”, come sopra indicate.	
	4) Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle	
	attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad	
	esso riconducibili previste nel contratto, nei documenti contrattuali e nel	
	capitolato di gestione.	
	5) Il Concessionario si impegna altresì a:	
	a) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore della esecuzione tutti i	
	chiarimenti richiesti;	
	b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e	
	notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o	
	comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli	
	obblighi posti dal contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;	
	c) partecipare alle visite che il Direttore dell’esecuzione, il Responsabile del	
	Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di	
	svolgere i controlli e le verifiche di competenza;	
	d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:	
	– ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi nell’erogazione dei	
	servizi sia indisponibilità, anche parziale, dell’Impianto sportivo e/o dei servizi;	
	– la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo	
	potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del	
	contratto;	
	– le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte	



	corretto adempimento;	
b)	dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle eventuali opere che per l'erogazione dei servizi.	
c)	dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;	
d)	di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione dell'Impianto sportivo e delle attività connesse.	
e)	è esclusa ogni responsabilità in capo al Concessionario che dovesse conseguire dalle opere indicate nell'Allegato G, prima e durante la loro realizzazione da parte del Concedente. Torna in capo al Concessionario la responsabilità della gestione e della manutenzione dell'impianto sportivo alla conclusione di ogni singolo intervento previsto nel verbale di cui all'allegato G.	
	<b>9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	
1)	Le parti si impegnano a adempiere puntualmente a quanto previsto all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
2)	A tal fine, il Concessionario si obbliga:	
a)	ad utilizzare il/i conto/i corrente/i IBAN IT72R0306909606100000073407 presso BANCA INTESA SAN PAOLO, dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al	

	contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico	
	[bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto	
	all'art. 3 commi 2, 3 e 4 della legge 13 agosto 2010, n.136;	
	b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i	
	conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto,	
	gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità	
	[specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad	
	operare su detto/i conto/i;	
	c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni	
	modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al	
	Concedente;	
	d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a	
	ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo	
	di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) sopraindicati.	
	3) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
	idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento,	
	costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-	
	bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del contratto.	
	4) Il Concessionario si obbliga altresì:	
	a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno	
	di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge	
	13 agosto 2010 n. 136;	

	b)	a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
	c)	a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
	5)	Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
	6)	Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG / CUP n. 9659107341 / C74J22000160002 al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
	<b>10.</b>	<b>FORZA MAGGIORE</b>
	1)	Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al

	momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente	
	impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento	
	delle obbligazioni del contratto:	
	a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi,	
	atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che	
	riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi	
	oggetto del contratto;	
	b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;	
	c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;	
	d) incidenti aerei;	
	e) epidemie e contagi;	
	f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità,	
	riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.	
	2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può	
	adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta	
	impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione	
	all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti	
	prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è	
	possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo	
	delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di	
	cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento	
	contrattuale.	
	3) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità	
	temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l'art. 13	

(sospensione dei servizi). Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'art. 18 (riequilibrio economico finanziario).

[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di forza maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: 3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applicano l'art. 13 (sospensione dei servizi). e si attiva la polizza di cui all'art. 20 (polizze assicurative)].

4) Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 365 giorni consecutivi, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, con le conseguenze di cui al comma 4 art. 22 del presente contratto.

5) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di fruire dell'Impianto, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile.

#### **SEZIONE IV – GESTIONE**

##### **11.FASE DI GESTIONE**

1) La gestione dei servizi di cui all'art. 12 (servizi di disponibilità) ha inizio a seguito della consegna anche in via di urgenza dell'impianto sportivo.

2) Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono

	affidamenti a terzi, ai sensi dell'art. 174 comma 2 e dell'art. 184 comma 2, del	
	D.lgs. 50/2016 e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.	
	3) La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:	
	a) i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da	
	eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti negli atti di gara;	
	b) i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato di	
	gestione e di quanto consentito, fino alla corretta realizzazione delle opere	
	indicate nell'allegato G, dallo stato delle opere descritte nell'allegato medesimo	
	al momento della consegna;	
	c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di	
	offerta.	
	4) Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20	
	giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica	
	del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da	
	parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti	
	professionali e speciali.	
	<b>12.SERVIZI DI DISPONIBILITÀ</b>	
	1) Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilità dell'impianto	
	sportivo necessari a garantire la piena fruibilità dello stesso secondo gli standard	
	quantitativi e qualitativi disciplinati nel documento denominato "capitolato di	
	gestione" e di quanto consentito fino alla corretta realizzazione delle opere	
	indicate nell'allegato G, dallo stato delle opere descritte nell'allegato medesimo	
	al momento della consegna.	
	2) Sono servizi di disponibilità dell'impianto sportivo:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio di gestione ossia i <b>Servizi a Tariffa:</b></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il servizio di gestione del Palazzetto dello Sport,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il servizio di gestione dei campi da calcio,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il servizio di gestione dei campi polifunzionali,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il servizio di gestione degli uffici e degli spogliatoi,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio di <b>manutenzione</b> dell'impianto sportivo e di tutte le sue parti interne ed esterne con le limitazioni dovute agli interventi a carico del Comune secondo le tempistiche,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio di <b>fornitura e gestione delle utenze</b> (energia elettrica, riscaldamento e sistema idrico); a tal fine il concedente consegna, unitamente alla sottoscrizione del presente contratto, l'elenco aggiornato delle utenze per consentire il passaggio,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio di <b>pulizia</b> dell'impianto sportivo in tutte le sue parti interne ed esterne,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio di <b>sorveglianza e custodia</b> della struttura anche in orario di chiusura,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i Servizi Commerciali:</b></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ gestione del bar e dei campi di bocce.</li> </ul>	
	<p>3) Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria dell'impianto con le modalità e i tempi previsti nel piano di conduzione tecnica, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Impianto sportivo al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel documento denominato "capitolato di gestione".</p>	
	<p>4) Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e</p>	

delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'impianto secondo gli standard previsti nei documenti di gara per tutta la durata del contratto.

5) Il Concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui al comma 2 per tutta la durata del contratto secondo i termini di quantità, modalità e qualità, indicati nel capitolato di gestione.

### **13.SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1) La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto,

- impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto,

- comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

b)	per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;	
c)	per le cause di forza maggiore di cui all'art. 10.	
	Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c) e alla lettera b) ove la sospensione consegua alla mancata realizzazione delle opere previste nell'allegato G, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.	
2)	Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.	
3)	Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/degli evento/i.	
4)	Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta	

	certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.	
5)	Nelle ipotesi di cui ai commi 1:	
a)	i corrispettivi di cui all'art. 18 continueranno a essere corrisposti dal Concedente	
	qualora la sospensione non ecceda massimo 7 giorni consecutivi decorrenti dalla	
	data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;	
b)	qualora la sospensione ecceda i 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio	
	della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario	
	può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di	
	giorni pari a quello di durata della sospensione;	
c)	qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente	
	considerati, ecceda i 3 mesi (tre mesi) comportando altresì l'alterazione	
	dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di	
	cui all'art. 21 (riequilibrio economico finanziario).	
6)	La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause	
	della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della	
	fornitura del/i servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi,	
	i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del	
	contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è	
	trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data	
	della sua redazione.	
7)	Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal	
	Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui	
	al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base	
	dei criteri di cui all'art. 15 (corrispettivo) comma 6 in quanto compatibili.	

8) Si precisa che risulta possibile nel corso di vigenza del presente contratto di concessione l'esecuzione di lavori straordinari in capo all'Ente a seguito di adesione a bandi nazionali e/o europei. Tali interventi interesserebbero solo la struttura ospitante la tribuna coperta e i sottostanti spogliatoi e servizi (contraddistinta al n.7 della planimetria generale 1), senza compromettere l'erogazione dei servizi a tariffa e pertanto non dando causa a nessun risarcimento per il Concessionario né al diritto alla revisione del PEF.

#### **14.CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO**

1) Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'impianto fino alla scadenza del contratto, ricevendo un corrispettivo annuale nella misura massima risultante dall'aggiudicazione, pari ad € 54.945,00 oltre IVA all'anno, suddiviso in n. 3 rate di pagamento quadrimestrale posticipate.

2) Il pagamento del prezzo annuale è così suddiviso:

- la prima rata in acconto pari al 25% del valore del contributo erogabile;
- la seconda in acconto pari al 25% del valore del contributo erogabile;
- la terza e ultima pari al 50% del valore del contributo annuale erogabile.

Il pagamento delle prime due rate potrà essere richiesto dopo la scadenza del quadrimestre di riferimento. Il quadrimestre decorrerà dalla data di consegna dell'impianto sportivo. Il pagamento dell'ultima rata quadrimestrale potrà avvenire solo previo benestare del Concedente a seguito di verifica, con esito positivo, della rendicontazione presentata e previa determinazione dell'importo dovuto complessivamente nell'anno in base al grado di raggiungimento dei livelli obiettivi stabiliti dall'art. 6 del capitolato di gestione e detratti gli acconti relativi alle prime due rate.

3)	<p>Nel caso a seguito di verifica della rendicontazione emergesse il raggiungimento del Livello Minimo dei singoli servizi, ma non il raggiungimento completo del Livello Obiettivo, il contributo/prezzo dovrà essere ridotto e/o azzerato. Il Concedente tratterà le relative somme a valere anzitutto sulla terza rata, e qualora le predette compensazioni non risultassero possibili/capienti in tutto o in parte, il Concedente si rivarrà sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 19 del contratto (cauzioni).</p>	
4)	<p>Il pagamento dell'ultima rata del prezzo annuale stabilito sarà subordinato alla consegna, da parte del Concessionario, del rendiconto di gestione, redatto a norma dell'art 8 del capitolato di gestione, relativo all'anno trascorso e al parere positivo del Concedente sulla stessa.</p>	
5)	<p>Nell'ultimo anno di gestione degli impianti, il pagamento dell'ultima rata del contributo, oltre a quanto previsto nei commi che precedono, sarà altresì subordinato all'avvenuta riconsegna dell'impianto da parte del Concessionario e alla verifica dello stato dello stesso e delle dotazioni mobili consegnate.</p>	
6)	<p>Nel caso emergessero situazioni debitorie del Concessionario nei confronti del Concedente il pagamento della rata del contributo verrà corrispondentemente ridotto fino alla totale estinzione dei debiti. Si attuerà quindi la compensazione del contributo con il debito accertato, che il concessionario si impegna ad accettare previa comunicazione da parte del Concedente stesso circa l'intenzione di avvalersi della compensazione.</p>	
7)	<p>Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante l'esecuzione della concessione, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell'eventuale</p>	

	decurtazione automatica di cui all'art. 18 (corrispettivo) per l'erogazione	
	dell'ultima rata annuale pari al 50%. Comunicato l'esito della verifica al	
	Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di	
	cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 [trenta] giorni previa ricezione della	
	fattura elettronica.	
	8) Il primo quadrimestre decorre dalla data di consegna, anche in via di urgenza,	
	dell'impianto sportivo. L'ultima rata del corrispettivo è dovuta esclusivamente	
	per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo	
	quadrimestre liquidato e la scadenza del contratto.	
	9) Fermo restando quanto previsto all'art. 25 (risoluzione per inadempimento del	
	Concessionario) nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione	
	del corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei	
	termini di legge.	
	<b>15.CORRISPETTIVO</b>	
	1) Il Concedente riconosce al Concessionario un corrispettivo annuo pari	
	complessivamente a euro 54.945,00 oltre IVA, a fronte del raggiungimento del	
	Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui all'art. 6 del documento	
	denominato "capitolato di gestione".	
	2) A partire dalla seconda annualità contrattuale, il corrispettivo è adeguato ogni	
	anno entro il limite del 75% della variazione annua dell'indice Istat dei prezzi al	
	consumo delle famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi. La revisione dei	
	prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La procedura di	
	revisione dei prezzi si attiva mediante richiesta da parte dell'operatore	
	economico e completa istruttoria da parte dell'Ufficio comunale competente. La	

	<p>modifica suindicata comporterà l'aggiornamento del PEF, ma non costituiscono condizioni per l'avvio della procedura di riequilibrio previsto dal contratto. Tali modifiche non potranno in alcun caso determinare una maggiore redditività per il Concessionario né alterare l'allocazione dei rischi.</p>	
	<p>3) Come indicato nell'art. 6 del capitolato di gestione, il contributo verrà riconosciuto nelle seguenti modalità:</p>	
	<p>a) raggiungimento del Livello Obiettivo stabilito (per ciascuna attività/servizio monitorata): il contributo verrà pagato integralmente;</p>	
	<p>b) raggiungimento del Livello Minimo ma non del Livello Obiettivo: il contributo è automaticamente decurtato in proporzione al valore della prestazione non resa;</p>	
	<p>c) non raggiungimento del Livello Minimo (anche per un solo servizio, ad esclusione del servizio Centro Estivo e servizio Bar): si determina una causa di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25 del contratto (risoluzione per inadempimento del Concessionario).</p>	
	<p>4) Il Concedente può sempre risolvere il contratto qualora il mancato raggiungimento del Livello Obiettivo nell'erogazione dei servizi determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 75% del corrispettivo annuale, oltre IVA.</p>	
	<p><b>16. TARIFFE</b></p>	
	<p>1) Per l'erogazione dei servizi soggetti a tariffa di cui all'art. 12 (servizi di disponibilità) comma 2, il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nella deliberazione di Giunta comunale vigente e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei servizi stessi.</p>	

## **SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

### **17.EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

- 1) Gli elementi quali la durata della concessione, l'importo e la modalità di corresponsione del corrispettivo, le tariffe stabilite con deliberazione di Giunta comunale vigente e successive modifiche ed integrazioni e gli altri elementi indicati nel PEF allegato agli atti di gara costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'equilibrio economico finanziario.
- 2) Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente e complessivamente:
- tasso di equilibrio pari a 1,32%
  - costo unitario del gas pari a 1,045€/mc;
  - costo unitario dell'energia elettrica pari ad 0,425 €/kwh;

### **18.RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

- 1) Le parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell'art. 165 comma 6 e dell'art. 182 comma 3 del D.lgs. 50/2016, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 17 (equilibrio economico finanziario) rispetto ai valori del PEF contrattuale, correnti alla data





	l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente	
	documentazione dimostrativa:	
	a) PEF in disequilibrio, in formato editabile;	
	b) PEF revisionato, in formato editabile;	
	c) relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i	
	presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da	
	esso derivanti;	
	d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel	
	PEF revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le parti avviano	
	senza indugio la revisione del PEF.	
	5) La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di	
	equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola	
	neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato	
	luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei	
	rischi in capo al Concessionario.	
	6) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF entro 60 giorni dall'avvio	
	della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le parti demandano a un tavolo	
	tecnico composto da:	
	– un rappresentante del Concedente;	
	– un rappresentante del Concessionario;	
	– un esperto con comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di	
	settore (scelto di comune accordo tra le parti medesime),	
	per la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario.	

Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo.

In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art 26 (recesso). In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art. 26 comma 2.

## **SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI**

### **19.CAUZIONI**

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'art. 17 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016. La predetta garanzia, rilasciata da Revo Insurance spa. Viale dell'agricoltura n. 7, Verona, Partita Iva 05850710962 è pari a € 25.530,28. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal D.lgs. 50/2016 o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

### **20. POLIZZE ASSICURATIVE**

	1) Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 5.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:	
	a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;	
	b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della concessione;	
	c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Impianto sportivo gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. A tal riguardo, premesso che il Concedente ha stipulato propria polizza incendio ed altri rischi a garanzia dei danni ai propri beni compresi quelli in uso al concessionario, comprensivi di	



	importi dal corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente	
	articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni	
	l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla	
	data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento	
	del premio da parte del Concessionario.	
	7) Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento	
	l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al	
	presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 25	
	(risoluzione per inadempimento del Concessionario) con conseguente	
	incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del	
	Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.	
	8) I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le	
	coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla	
	compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a	
	trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico	
	del Concessionario sul Concedente.	
	9) Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della	
	convenzione e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune	
	mediante invio alla casella Pec comune.coriano@legalmail.it (da Pec) e all'e-	
	mail protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (da e-mail ordinaria), entro 30	
	giorni dall'inizio dell'esecuzione del servizio, se precedente rispetto alla	
	stipulazione del contratto.	
	10) Il Concessionario deve altresì consegnare all'Amministrazione copia dei	
	certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di	

validità delle polizze, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del relativo pagamento.

## **21.PENALI**

- 1) La violazione degli obblighi del concessionario previsti negli atti di gara, ivi inclusi quelli previsti nel programma presentato in sede di offerta, nonché all'art. 7 del capitolato di gestione e nelle norme del piano di conduzione tecnica, qualora non sia di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, possono dar luogo all'applicazione di penali.
- 2) Nessuna penale potrà essere addebitata al Concessionario nel caso in cui l'inadempimento derivi dalla mancata, inesatta o errata realizzazione delle opere indicate nell'allegato G.
- 3) L'inadempimento dovrà essere contestato al Concessionario in maniera precisa dandogli un termine non inferiore a 7 giorni per eventuale produzione di elementi e documenti a difesa. La penale sarà stabilita dal responsabile del procedimento tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 1.000,00. L'importo della penale viene duplicato in caso di reiterazione della stessa violazione nello stesso anno. L'importo delle singole penali, a seguito dell'istruttoria, sarà individuato sulla base dell'importanza, delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi al Concedente.
- 4) Il Concessionario è tenuto a corrispondere una penale, oltre alle spese sostenute dal Concedente, per ogni inadempienza che il Comune dovesse riscontrare, d'ufficio o per denuncia di terzi, per i casi seguenti:



	sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso	
	fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al	
	Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad	
	adempiere deve essere comunicata a Cooperativa sociale Metis all'indirizzo	
	PEC <a href="mailto:coopmetis@pec.it">coopmetis@pec.it</a> del Concessionario e deve contenere l'inadempimento	
	contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto	
	concessorio alla data di invio della diffida stessa.	
	2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:	
	a) mancato raggiungimento del livello minimo per ciascuno dei servizi elencati	
	all'art. 6 del capitolato di gestione e all'art. 12 (servizi di disponibilità) del	
	presente contratto ad esclusione del servizio centro estivo e servizio bar;	
	b) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e/o inefficacia anche solo di una	
	delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt. 19 e 20;	
	c) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;	
	d) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e	
	fiscali, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016;	
	e) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto in assenza della	
	preventiva autorizzazione del Concedente;	
	f) grave violazione delle obbligazioni di cui all'art. 8 del capitolato di gestione	
	(obblighi del concessionario);	
	g) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;	
	h) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle	
	obbligazioni del contratto;	
	i) sospensione o abbandono del servizio di gestione;	

	j)	inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni impartite, a norma del piano di conduzione tecnica, fermo restando l'applicazione delle eventuali penali;
	k)	mancata volturazione/attivazione delle utenze decorso il termine di 30 giorni dalla consegna.
	3)	In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
	a)	i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell'impianto sportivo;
	b)	tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
	c)	le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.;
	d)	contributo a titolo di acconto eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'art. 15 (corrispettivo).
	4)	Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza dell'eventuale Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il

verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5) Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento del credito del concedente.

6) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.

### **23.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

1) Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis e dell'articolo 13. 2 della legge 13 agosto 2010 n.136.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'art. 22, comma 3 (risoluzione per inadempimento del Concessionario).

#### **24. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

- 1) Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Comune mediante invio alla casella Pec `comune.coriano@legalmail.it` (da Pec) e all'e-mail `protocollogenerale@comune.coriano.rn.it` (da e-mail ordinaria) e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
- 2) Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'impianto sportivo, alle medesime modalità e condizioni del contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'art. 176 comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo art.

176 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Impianto sportivo fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3) Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del contratto;

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF allegato al contratto per gli anni residui di gestione della concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

## **25.REVOCA DELLA CONCESSIONE**

- |    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| 1) | La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato a Cooperativa sociale Metis all'indirizzo PEC coopmetis@pec.it del Concessionario.   |  |
| 2) | In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'art. 24 commi 3, 4 e 5 (risoluzione per inadempimento del Concedente).  |  |
| 3) | L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art. 24 commi 3 e 4 (risoluzione per inadempimento del Concedente) e ai sensi dell'articolo 176 comma 6 del D.lgs. 50/2016. Resta, in ogni caso, applicabile l'art. 176 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. |  |

## **26.RECESSO**

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1) | Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto (ai sensi dell'art. 18 -riequilibrio economico finanziario - comma 6) la parte interessata recede dal contratto.   |  |
| 2) | In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal contratto. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione approvata. |  |

3) Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 dovranno essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'impianto sportivo alle medesime modalità e condizioni del contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'art. 176 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016.

5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'impianto sportivo in conformità con le previsioni di cui all'art. 176 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, alle medesime modalità e condizioni del contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

## **27.EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

1) In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa determinata, le parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette opere, relative pertinenze, attrezzature,

	materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni	
	contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a	
	titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale	
	stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori	
	formalità.	
	2) In caso di cessazione anticipata del contratto prima della naturale scadenza del	
	medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte	
	le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'impianto sportivo e	
	dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il	
	corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì	
	affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi (di	
	manutenzione, riparazione, sostituzione), che dovranno essere realizzati	
	tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte	
	alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al	
	Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una	
	parte del corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare,	
	entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla	
	perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli	
	interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente	
	all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del	
	Concessionario.	
	3) Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della	
	Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo	
	Concessionario.	

4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

## **28.MONITORAGGIO**

1) Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'art. 7, comma 3 e 5 (dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario).

## **29.COMUNICAZIONI**

1) Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge.

2) Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [comune.coriano@legalmail.it](mailto:comune.coriano@legalmail.it) (Pec),  
[protocollogenerale@comune.coriano.rn.it](mailto:protocollogenerale@comune.coriano.rn.it) (e-mail ordinaria);

b) per il Concessionario: [coopmetis@pec.it](mailto:coopmetis@pec.it) (Pec).

3) Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo Pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

### **30.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la convenzione o connessa alla stessa. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Rimini.

### **31.DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

1) La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

### **32.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA.**

1) I dati raccolti ed acquisiti nel corso dell'intera procedura di gara saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

2) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Coriano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

3)	I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.	
4)	Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Coriano, con sede in Coriano alla Piazza Mazzini 15.	
5)	Il Comune di Coriano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'avv. Giovanna Panucci, iscritta all'albo degli avvocati di Forlì Cesena (privacy@comune.coriano.rn.it).	
6)	Il Designato al trattamento dei dati per la presente procedura di gara è il Responsabile di Area 2 Dott. Giammaria Muratori.	
7)	I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento o da soggetti esterni previamente nominati responsabili esterni del trattamento ex art 28 GDPR, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. È possibile consultare l'elenco dei responsabili esterni del trattamento tramite richiesta scritta da indirizzare al Comune di Coriano.	
8)	Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Coriano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.	
9)	I dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di	

	comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in	
	materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto	
	riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Coriano. I dati	
	personali potranno essere oggetto, inoltre, di comunicazione agli altri soggetti	
	interventuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di	
	accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I dati personali, qualora richiesti,	
	potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della	
	giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla	
	legge.	
	10) I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.	
	11) I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il	
	perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante	
	controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non	
	eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o	
	all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che	
	vengono forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,	
	risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,	
	salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del	
	documento che li contiene.	
	12) L'interessato ha diritto:	
	a) di accesso ai dati personali;	
	b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del	
	trattamento che lo riguardano;	
	c) di opporsi al trattamento;	

d) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

13) Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

### **33.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1) Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area servizi alla persona del Comune di Coriano.

### **34.RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO**

1) L'appaltatore, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.

### **35.PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e PATTO DI INTEGRITA'**

1) La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 16 settembre 2013 dal Comune di Coriano presso la Prefettura di Rimini e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare incondizionatamente tutte le clausole in esso contenute e il patto di integrità sottoscritto.

2) La ditta si impegna a rispettare le clausole del patto di integrità sottoscritto e allegato agli atti di gara.

### **36.DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.**

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

